



Associazione Culturale Novecento
Fondata il 22 Aprile 1998

S T A T U T O

Articolo 1

L'Associazione si denomina "Novecento" con sede in Gaeta, Piazza Traniello n.14, ed ha durata illimitata.

Articolo 2

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha come finalità la ricerca, la valorizzazione, la diffusione del Patrimonio artistico culturale di Gaeta e del territorio ad essa storicamente collegato con particolare riferimento a tutte le espressioni artistiche del Novecento.

Le finalità potranno essere perseguite anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni pubbliche, anche in partecipazione con altri Enti associativi con scopi analoghi.

Articolo 3

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, potrà essere iscritta nei registri previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque ragione il patrimonio sarà devoluto al Comune di Gaeta o ad altra Associazione con scopi analoghi.

Articolo 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle acquisizioni patrimoniali a titolo gratuito e/o oneroso;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) dal fondo di riserva.

Esso è inalienabile.

Articolo 5

Possono diventare Soci:

- Tutti i cittadini la cui domanda di ammissione sia accettata dal Comitato dei Garanti che prenderà in esame, a giudizio insindacabile, le domande presentate da persone di indiscussa condotta morale e che riscuotono in ogni caso la pubblica stima.
- Soci onorari coloro che a giudizio unanime del Comitato dei Garanti si siano distinti particolarmente nel campo culturale ed artistico o abbiano effettuato lasciti o donazioni alla Associazione; i soci onorari possono costituirsi in assemblea per esprimere a maggioranza pareri, su richiesta del Presidente, quando trattasi di argomenti prettamente legati ad alte conoscenze o alle competenze specifiche per le quali sono diventati soci onorari. Partecipano all'Assemblea dei soci, su invito del Presidente, senza diritto al voto.
- Soci consulenti tutti coloro che, avendone fatto richiesta, a giudizio insindacabile del Comitato dei Garanti, hanno alte competenze specifiche in settori particolari che investono, anche temporaneamente, l'attività dell'Associazione; partecipano all'assemblea dei soci su invito del Presidente, senza diritto di voto e su richiesta dell'Assemblea stessa, esprimono pareri nel settore specifico di competenza.

Articolo 6

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, disinteresse palese per un anno all'attività dell'associazione con assenza non motivata a tutte le riunioni dell'assemblea, indegnità; l'indegnità è pronunciata dall'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi a voto segreto.

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Comitato dei Garanti;
- Il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci è convocata su richiesta del Presidente o i tre quinti dei soci per deliberare nelle linee generali dell'attività associativa almeno una volta all'anno e per deliberare sulla straordinaria amministrazione.

Elegge il Presidente, il Segretario ed i membri del Comitato dei Garanti con voto palese ed a maggioranza approva il bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio preventivo, viene approvato dall'assemblea a maggioranza dei presenti entro 30 settembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo viene approvato dall'assemblea entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile nei tre anni successivi a meno che l'unanimità di tutti i soci presenti in Assemblea non ne decreti la conferma. L'elezione avviene a maggioranza con voto palese; ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione appartengono alla Assemblea dei soci. Al termine del suo mandato il Presidente entra a far parte del Comitato dei Garanti.

Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Soci con voto palese a maggioranza, dura in carica tre anni e svolge tutte le mansioni amministrative, ivi comprese quelle di tesoriere in mancanza di specifica nomina da parte dell'assemblea di socio espressamente delegato.

Il Comitato dei Garanti è costituito dai soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo. Non può mai scendere al disotto di cinque membri, per cui l'assemblea dei soci a maggioranza, con voto palese, provvederà alla sua integrazione, quando necessaria, inserendo un socio ordinario. Diventa Membro del Comitato dei Garanti ogni Presidente al termine del suo mandato.

Il Presidente, se socio fondatore, non fa parte del Comitato dei Garanti nel periodo di carica.

Il Comitato dei Garanti svolge funzione di controllo su tutte le attività dell'Associazione, in particolare decide l'ammissione di nuovi soci, esprime pareri vincolanti su tutti gli atti di straordinaria amministrazione e vigila sul comportamento disciplinare degli appartenenti all'associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri e collabora con il Presidente nella gestione ordinaria dell'associazione. Esprime parere vincolante in merito a nomine o revoche di incarichi di competenza dell'associazione in esecuzione di convenzioni con Pubbliche Amministrazioni o altri Enti.

Articolo 8

La gestione dell'associazione è controllata dal Comitato dei Garanti che accerta la regolare tenuta della contabilità e riferisce all'Assemblea.

Articolo 9

Gli organi dell'Associazione sono eletti contestualmente all'approvazione dello Statuto.

Articolo 10

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme del Codice Civile.